

ALBO



Comune di Roccafluvione

Provincia di Ascoli Piceno
Ufficio Tecnico Comunale
(SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA)

Prot. n. 10377
Pratica paesaggistica n. 10/P/2020

**Accertamento della compatibilità Autorizzazione n. 21/2020 del 25/11/2020
- Art. 167 comma 5 ed art. 181 comma 1 quater del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda presentata in data 08/05/2020, assunta al protocollo al n. 2020/3933, avanzata da PESCI CATERINA nata a ASCOLI PICENO(AP) il 08/02/1975 residente in VIA MILANO N. 6 - 63100 ASCOLI PICENO (AP), codice fiscale PSCCRN75B48A462K (in qualità di PROPRIETARIO), PESCI FRANCESCO nato a ASCOLI PICENO(AP) il 17/08/1971 residente in LOCALITA' SERRA N. 10/C - 63858 MONTEFORTINO(FM), codice fiscale PSCFNC71M17A462X (in qualità di PROPRIETARIO) per i lavori di **ART. 36 D.P.R. 390/2001 - SANATORIA EDILIZIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE, ESEGUITE SULL'IMMOBILE SITO IN LOCALITA' PONTE MARESE (F. N. 20 PART. N. 117 SUB. 1-2)** in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 20 mappali nn. 117 Sub. 1-2 ;

VISTA la Legge Regionale 27/11/2008, n. 34;

VISTA la deliberazione G.C. n. 159 del 13/12/2008;

VISTA la deliberazione C.C. n. 27 del 24/06/2011, con la quale sono stati adottati provvedimenti in merito alla gestione in forma associata di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica con la Comunità Montana del Tronto ed è stato anche approvato il relativo di approvazione schema di convenzione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunitaria della Comunità Montana del Tronto n. 35 del 19/07/2011, esecutiva, con la quale, tra l'altro, è stato approvato lo schema di convenzione e autorizzato il geom. Vitelli Sandro, dipendente della Comunità Montana del Tronto, a svolgere il ruolo di responsabile del procedimento in materia di autorizzazioni paesaggistiche per l'Amministrazione comunale di Roccafluvione;

VISTA la convenzione Rep. n. 355 del Comune di Roccafluvione e Rep. n. 468 della Comunità Montana del Tronto, sottoscritta in data 26/07/2011 relativamente alla gestione in forma associata di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO che l'area interessata dall'intervento risulta sottoposta ai seguenti vincoli paesistico-ambientali, storico-artistici, forestali per scopi idrogeologici e sismico, come di seguito specificati:

- ESENZIONE DALLE NORME DELLE ZONE A TUTELA SPECIALE - Art. 11 PRG adeguato al PPAR ((TRATTASI DI AREE URBANIZZATA ZONA B/2 DI COMPLETAMENTO "FRAZ. CAPO IL COLLE" DEL VOGENTE PRG - PUNTO 11.12 DELL'ART. 11 NTA))
- SOTTOPOSTO AI VINCOLI PAESISTICI AMBIENTALI di cui al D.M. 30/07/85 (Galassino) D.lgs 42/2004 - Art. 21 PRG adeguato al PPAR
- SOTTOPOSTO AI VINCOLI PAESISTICI AMBIENTALI di cui all'art. 146 lett. c) "Fiumi Torrenti ecc." D.lgs 42/2004 - Art. 21 PRG adeguato al PPAR
- NON SOTTOPOSTO A VINCOLO STORICO ARTISTICO D.lgs 42/2004 (ex L. 1089/39)
- SOTTOPOSTO A VINCOLO IDROGEOLOGICO ai sensi R.D. 30/12/1923, n. 3267
- SOTTOPOSTO A VINCOLO SISMICO ai sensi Legge 2/2/74 n. 64
- RICADE IN PARTE nel seguente vincolo - NECESSITA' DEPOSITO STRUTTURE ai sensi L. 1086/71 e L. 64/74

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R. ed approvato dalla Provincia di Ascoli piceno con deliberazione C.P. n. 147 del 06/11/2001;

VISTA la Circolare Regionale n.1026 del 07.03.1988 ad oggetto:"Aree di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29.06.1939 n.1497-Autorizzazione Paesistica;

VISTO il D.M. 03.11.1970;

VISTO il D.M. 31.07.1985 (Galassino);

PRESA visione della nota prot.n.4054 IIG del 16.05.1989 del Ministero dei BB.CC. e AA., rcante:"Gestione del vincolo ambientale";

VISTO il P.P.A.R. approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.197 del 03.11.1989, pubblicato sul B.U.R. in data 09.02.1990;

VISTA la Direttiva Regionale n.5 del 14.03.1991, all.B);

COMUNE di ROCCAFLUVIONE Prov. (A.P.) Prot. partenza n. 0010377 del 25-11-2020

VISTO l'art.6 della L.R. 05.08.1992, n.34 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Circolare della Provincia di Ascoli Piceno prot.2547 del 29.07.1992;

VISTA la Circolare della Soprintendenza per i BB.AA. e AA. delle Marche, prot.012281 del 07.10.1994;

VISTA la Deliberazione di C.C. n.61 del 29.11.1996, esecutiva ai sensi di legge (prot.CO.RE.CO: n.23561/LPU del 12.12.1996), recante:"Interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica. Criteri generali di carattere tecnico inerenti i materiali da utilizzarsi-L.R. n.34/92";

VISTO l'art.6, commi 2 e 3bis della legge 15.05.1997, n.127;

VISTA la deliberazione di G.C. n.311 del 29.11.1997, esecutiva ai sensi di legge recante:"Legge n.127/97:Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo-Disciplina transitoria di l'attuazione";

VISTA la deliberazione di C.C. n.10 del 28.02.1998, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.47, comma 3 della legge n.142/90 e successive modifiche e integrazioni, con la quale veniva preso atto di quanto introdotto dall'art.6 della legge n.127/97 ai fini di quanto previsto dall'art. 6 della Legge Regionale 05/08/1992, n. 34, delegando il Responsabile del Servizio alle funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la circolare interpretativa dell'art. 2, 1° comma, lett. a) della L.R.24/84;

VISTA la Legge Regionale 27/11/2008, n. 34;

VISTA la deliberazione G.C. n. 159 del 13/12/2008;

VISTA la deliberazione C.C. n. 27 del 24/06/2011, con la quale sono stati adottati provvedimenti in merito alla gestione in forma associata di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica con la Comunità Montana del Tronto ed è stato anche approvato il relativo di approvazione schema di convenzione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunitaria della Comunità Montana del Tronto n. 35 del 19/07/2011, esecutiva, con la quale, tra l'altro, è stato approvato lo schema di convenzione e autorizzato il geom. Vitelli Sandro, dipendente della Comunità Montana del Tronto, a svolgere il ruolo di responsabile del procedimento in materia di autorizzazioni paesaggistiche per l'Amministrazione comunale di Roccafluvione;

VISTA la convenzione Rep. n. 355 del Comune di Roccafluvione e Rep. n. 468 della Comunità Montana del Tronto, sottoscritta in data 26/07/2011 relativamente alla gestione in forma associata di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica;

VISTO il DPCM 12/12/2005 e l'accordo Stato-Regione prot. n. 12670 del 19/12/2007;

VISTI i seguenti elaborati:

- Relazione Paesaggistica Semplificata (allegato A); -Relazione Paesaggistica per interventi minori (allegato B); - Inquadramento Territoriale (Tavola 01); -Relazione Tecnica (Tavola 02); -Documentazione Fotografica (Tavola 03);
- Documentazione Catastale (Tavola 04); -Stato Autorizzato (Tavola 05); -Stato di Fatto (Tavola 06); -Confronto: Stato Autorizzato (Tavola 07); -Confronto Superfici (Tavola 08);

VISTO il Certificato di esenzione/conformità alle norme delle zone a tutela speciale del P.R.G. adeguato al P.P.A.R. rilasciato dal Responsabile del Servizio Urbanistica edilizia privata;

VISTA la relazione di compatibilità paesaggistica redatta (relazione paesaggistica semplificata DPR 31/2017 e Relazione paesaggistica semplificata Allegato A) e che quindi risulta valutata la conformità ai piani paesaggistici, urbanistici e territoriali, la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area, la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica;

VISTI gli artt. 167 - 181 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

VISTO il seguente parere espresso dalla COMMISSIONE PAESAGGIO L.R. 27/11/2008, n. 34, in data 09/07/2020 che ha espresso in merito parere FAVOREVOLE (esame n. 9 del verbale) con le seguenti prescrizioni: "...DELIBERA...Si esprime parere favorevole a riguardo degli interventi previsti nella presente richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica." ;

VISTO il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Marche prot. n. 18883 del 19/10/2020 assunto al protocollo comunale n. 8974 del 20/10/2020;

VISTA la Deliberazione G.C. n.123 del 12/06/2003 di indirizzi per l'applicazione del Decreto 29/09/1997;

VISTE le deliberazioni della G.C. n. 26 del 25/02/2010 e n. 113 del 20/10/2011, riferite al procedimento di compatibilità paesaggistica e alla determinazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs 42/2004;

VISTO il provvedimento di determinazione e ordine di pagamento della sanzione pecuniaria di € 258,23 ai sensi dell'art. 167 comma 5 del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 prot. n. 9301 del 29/10/2020;

VISTI i Provvisori in entrata n. 1115 del 13/11/2020 e n. 1125 del 18/11/2020 di complessive € 258,24 riferita all'avvenuto pagamento della richiamata sanzione ai sensi dell'art. 167 comma 5 del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42;

VISTO il Decreto del Sindaco di questo Comune n. 12/2019 prot. n. 7753 del 07/09/2019 con il quale è stata attribuita la Posizione Organizzativa di Responsabile di Servizio con decorrenza 201/09/2019 e durata di 3(tre) anni;

Nel merito e per quanto sopra, risulta potersi dichiarare di aver valutato la compatibilità paesaggistica delle opere/intervento proposto e pertanto, pur comportando i lavori di cui trattasi modificazioni dell'assetto dei luoghi, gli stessi, con il rispetto delle prescrizioni che seguono, risultano con un impatto paesaggistico che non altera in maniera significativa/determinate il contesto ambientale interessato, si reputa pertanto che si possa autorizzare i lavori richiesti,

per cui si, ai sensi dell'art. 165 comma 5) ed art. 181 comma 1) del D.Lgs 22/01/2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACCERTA

la compatibilità paesaggistica ed autorizza, fatti salvi i diritti dei terzi, le opere:

ART. 36 D.P.R. 390/2001 - SANATORIA EDILIZIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE, ESEGUITE SULL'IMMOBILE SITO IN LOCALITA' PONTE MARESE (F. N. 20 PART. N. 117 SUB. 1-2)

con le seguenti prescrizioni:

- 1) Parere della Soprintendenza prot. n. 18883 del 19/10/2020: //;
- 2) Parere della Commissione per il Paesaggio di cui al verbale n. 9/2020 seduta del 09/07/2020, per quanto non in contrasto con sopra citate prescrizioni vincolati impartite dalla Soprintendenza con il richiamato parere: ///////////////.

DISPONE

-Di pubblicare il presente atto all'Albo Comunale con i tempi e le modalita' stabilite dal vigente Statuto Comunale e successive modifiche e integrazioni;

-Di trasmettere il presente provvedimento:

-alla Ditta PESCI CATERINA nata a ASCOLI PICENO(AP) il 08/02/1975 residente in VIA MILANO N. 6 - 63100 ASCOLI PICENO (AP), codice fiscale PSCCRN75B48A462K (in qualità di PROPRIETARIO), PESCI FRANCESCO nato a ASCOLI PICENO(AP) il 17/08/1971 residente in LOCALITA' SERRA N. 10/C - 63858 MONTEFORTINO(FM), codice fiscale PSCFNC71M17A462X (in qualità di PROPRIETARIO)

-ai sensi del c. 11) dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, alla Regione Marche "Servizio Ambiente e Paesaggio", Alla Provincia di Ascoli Piceno "Serv. Programmazione Assetto del Territorio Urbanistica e Attività Estrattive", Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Prov/le di Ascoli Piceno e alla Comunità Montana del Tronto di Ascoli Piceno;

-all'Ufficio di Polizia Municipale, per gli adempimenti di cui all'art.4, comma 1 lett.a) della L.R. 29.10.1988, n.38 e successive modifiche e integrazioni;

CON AVVERTIMENTO

Che avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni e in via alternativa e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, dalla data di notifica del presente provvedimento.

Roccafluvione 25/11/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Vitelli Sandro

.....
(Handwritten signature: Vitelli Sandro)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. MANNI ARDUINO

.....
(Handwritten signature: MANNI ARDUINO)

Agli effetti del comma 3 dell'articolo 61 L.R. 5/8/92 n. 34 il presente provvedimento è pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del Comune

Ai sensi comma 4 articolo 3 Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente Ordinanza.

COMUNE di ROCCAFLUVIONE Prov. (A.P.) Prot. partenza n. 0010377 del 25-11-2020

